

**ORIGINALE**

Studio Legale  
AVV. CARLO CARPANELLI  
Via G.B. Morgagni 40  
20010 Pogliano Milanese MI  
tel. 023539227 fax 0233915010  
carlcarp@teletu.it

**Tribunale di Busto Arsizio**

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. LAVORO

**Sezione Lavoro**

23 DIC. 2013

**Ricorso ex artt.414 e ss. c.p.c.**

PERVENUTO IN UFFICIO  
DEPOSITATO

della Signora **Claudia Antonia Vignati** - c.f. VGNCND72H57C139M  
-, residente a Canegrate (MI), Via E. Toti 95, assistita, rappresentata  
e difesa, dall'Avv. Carlo Carpanelli del Foro di Milano ( c.f.  
CRPCRL66R17D548C, fax 02.33915010,  
[carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it](mailto:carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it) ) ed elettivamente domiciliata  
presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fumagalli (c.f.  
FMGLSN75M01B300V, [alessandro.fumagalli@busto.pecavvocati.it](mailto:alessandro.fumagalli@busto.pecavvocati.it)),  
sito in Busto Arsizio MI, Viale Castelfidardo n.1/bis, giusta procura a  
margine del presente atto

Io sottoscritta, informata ai sensi dell'art. 4, 3<sup>a</sup> comma, del D.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni suo grado e fase, in grado di appello, nella fase esecutiva e relative opposizioni, riassunzioni, conferendogli tutte le facoltà di legge comprese quelle di farsi sostituire, transigere e conciliare, chiamare in causa terzi e proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, ritirare i titoli, chiedere la sospensiva, discutere, nominare procuratori e domiciliatari, riscuotere somme e rilasciare quietanza, autorizzando lo stesso ed i colleghi da Lui nominati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, l'

**-ricorrente-**

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore**, con sede legale in Viale Trastevere 76/a, 00156 Roma, c.f. 8018520588

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente pro tempore**, con sede legale in Via Soderini 24, 20146 Milano, c.f.97254200153

la **Scuola Media Statale Istituto IC A.Strobino, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore**, con sede legale in Via Boccaccio 2/E, 20023 Cerro Maggiore MI, c.f. 12086540155

Avv. Carlo Carpanelli, del Foro di Milano,  
[carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it](mailto:carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it)

Eleggo domicilio in Busto Arsizio VA, Viale Castelfidardo n.1/bis, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fumagalli.

**Claudia Antonia Vignati**

*Claudia A. Vignati*

*Vignati*

Avv. Carlo Carpanelli

**-resistenti-**

**e nei confronti**

*Carpanelli*

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011-

2014, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano, relativamente alla classe concorsuale di abilitazione SSIS della ricorrente (A033 - educazione tecnica nella scuola media), approvata con D.M. 44 del

12 maggio 2011

**- potenziali controinteressati e resistenti -**

**Per l'annullamento del decreto di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria, prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9466 in data 11/7/2013 notificato alla ricorrente in data 12/7/2013.**

**Per l'annullamento del decreto di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9559 in data 12/7/2013 notificato alla ricorrente in data 30/7/2013.**

**Per la conseguente reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, a far data dal 1/9/2012, e la condanna al pagamento delle differenze retributive ed alla relativa regolarizzazione contributiva.**

**Per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti per l'effetto dei comportamenti tenuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione alla risoluzione**



**del contratto a tempo indeterminato stipulato con la  
ricorrente e poi risolto, nonché per la condanna del  
Ministero al pagamento degli importi che verranno ritenuti  
di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione  
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.**

### ***I fatti di causa***

Con telegramma in data 31/8/2012, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, comunicava alla signora Claudia Antonia Vignati di averla individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato classe di concorso A033, come da provvedimento protocollo MIPIA00USPMI R.U. n.11790 (**doc. 1 a-b**).

Il termine per l'accettazione o la rinuncia alla suddetta individuazione era di ore 24, pena decadenza.

La signora Vignati, già titolare di contratto a tempo indeterminato presso la Scuola Media Paritaria S.Amborgio in Parabiago, rassegnava le proprie dimissioni (**doc. 2**) ed accettava l'incarico.

Il contratto con la Scuola di Primo Grado IC A. Strobino veniva sottoscritto in data 1/9/2012 (**doc. 3** - prot. n.2563).

La Vignati prestava quindi servizio per l'anno scolastico 2012-2013 presso l'Istituto Scolastico "Scuola Media Statale Strobino" in Cerro Maggiore, ove con comunicazione del 1/7/2013, prot.

n.2016/B3, veniva confermata in ruolo, con eccellente valutazione  
**(doc. 4).**

In data 6/6/2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio Graduatorie ad Esaurimento, inopinatamente, notificava alla signora Claudia Antonia Vignati comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di rettifica di punteggio della graduatoria provinciale ad esaurimento a.s. 2011/2014, con conseguenziale risoluzione rapporto di lavoro, classe di concorso A033 **(doc. 5** - prot.n.8110 del 6/6/2013).

In data 7/6/2013, la signora Vignati formalizzava a mezzo PEC richiesta di accesso agli interi atti del procedimento **(doc. 6).**

Il procedimento amministrativo *de quo* sarebbe invero conseguito ad un dedotto controllo postumo dell'Amministrazione sulla domanda originaria, presentata nell'anno 2007 **(doc. 7)** - e successive domande tutte di aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente - che avrebbe accertato l'errata attribuzione del punteggio relativo alla classe di concorso A033.

In particolare, alla signora Vignati:

- quanto al servizio svolto per l'AS 2002/2003, sarebbero stati originariamente attribuiti punti 12, anziché punti 0;

- quanto al servizio svolto per gli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, sarebbero stati originariamente attribuiti punti 44, anziché punti 22.

Il procedimento amministrativo *de quo* era finalizzato alla rettifica della posizione in graduatoria della Vignati che sarebbe passata "dalla posizione 16 alla pos.178bis..." (cit.), nonché alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato in essere (cfr. doc.5).

Successivamente, in rettifica alla precedente comunicazione, il Ministero notificava alla Vignati altra comunicazione, "in rettifica" della precedente, recante protocollo MIURAOOUSPMI R.U. N.8197 del 10/6/2013, indicando il punteggio "corretto", pari a punti 85 (con passaggio dalla posizione 16 alla posizione 30 bis della graduatoria) - **doc. 8.**

In pari data (10/6), la signora Vignati, a mezzo del sottoscritto difensore, inviava a mezzo PEC, memoria difensiva per signora Vignati (**doc. 9**) ed in data 11/6/2013 domandava l'audizione all'Ufficio Scolastico Provinciale (**doc. 10**).

Sempre in data 11/6/2013, la sopra citata memoria difensiva veniva replicata, dal sottoscritto difensore, in relazione alla comunicazione in rettifica protocollata MIURAOOUSPMI R.U. N.8197 del 10/6/2013 (**doc.11**).

In data 20/6/2012, facendo seguito alla PEC sub doc.11, veniva inoltrata dallo scrivente nuova comunicazione, che si produce sub **doc.12**.

In data 11/7/2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XVII, Milano, Area "A" Affari Generali, Settore Graduatorie ad esaurimento personale docente, decretava l'inserimento della signora Claudia Antonia Vignati nella graduatoria provinciale ad esaurimento della scuola secondaria di I grado, classe di concorso A033 Educazione Tecnica nella scuola media, alla posizione 30/bis con punti 85 (**doc.13** prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9466).

Con decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9559 del 12/7/2013, notificato alla ricorrente in data 30/7/2013, il contratto di lavoro a tempo indeterminato della signora Vignati veniva risolto (**doc.14**).

Si precisa, peraltro, che detto ultimo decreto veniva notificato alla ricorrente in **copia non conforme all'originale**, ma solo trasmessa all'Ufficio Scolastico via fax, in ciò ravvisandosi la nullità della notificazione.

Contestualmente alla notificazione, il Dirigente Scolastico dell'Istituto A.C. Strobino di Cerro Maggiore, predisponendo (come disposto dal decreto n.9559/2013) un contratto "sostitutivo" a tempo determinato, con decorrenza 1/9/2012-31/8/2013, datato

18/7/2013, che la Vignati sottoscriveva in data 30/7/2013, senza acquiescenza e con espressa riserva di impugnazione (**doc.15**).

Le rettifiche alle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo 2012/2013, venivano pubblicate in data 29/7/2013, con provvedimento prot. MIUR AOO USPMI R.U. n.9986 (**doc.16**), nel quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, premesso:



che la C.M. n.6103 del 10/8/2012 e specificamente l'allegato A punto 17 sancisce l'obbligo per l'Ufficio Scolastico Territoriale competente, di attivare, **entro 3 giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato**, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità del punteggio in graduatoria in essere;

- che, **a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000**, sarebbero emerse **discordanze** fra i titoli dichiarati dai docenti e la corretta valutazione degli stessi;

decretava, in via di autotutela, di apportare le rettifiche alle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Provincia di Milano, in essere.

Con raccomandata a.r. datata 31/7/2013 (**doc.17**), la signora Claudia Antonia Vignati, per mano del sottoscritto difensore,

impugnava sia il decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9466 in data 11/7/2013, di rettifica del punteggio di immissione in graduatoria, sia il decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9559 in data 12/7/2013, di risoluzione del rapporto contrattuale (a tempo indeterminato) in essere, nonché ogni ulteriore atto della catena procedimentale ad essi preordinato, connesso, riferito o consequenziale.

I predetti provvedimenti tutti, nessuno escluso, sono invero da considerarsi illegittimi, nulli e/o annullabili ovvero inefficaci, siccome notificati in copia non conforme, nonché resi in violazione di legge ed eccesso di potere, per le seguenti ragioni in

#### **Diritto**



La verifica del punteggio assegnato alla signora Vignati è stata effettuata, non entro 3 giorni dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato - così come previsto dalla C.M. n.6106 del 10/8/2012 prodotta sub doc.16 - ma bensì dopo **notevolissimo lasso di tempo dalla presentazione della domanda di iscrizione in graduatoria** (che veniva protocollata al n.136196 B in data 18/4/2007) e dopo oltre 10 mesi dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato (assunzione del 1/9/2012 - comunicazione di avvio di procedimento in rettifica del 6/6/2013).

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di rettifica del punteggio, finalizzato alla risoluzione del contratto di

lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ricorrente, è stata così notificata **oltre 6 anni dopo** la domanda di iscrizione in graduatoria.

A ciò si aggiunge che la verifica sul punteggio di cui alla graduatoria *de quo*, onere della amministrazione precedente, è intervenuta dopo ben 10 mesi di servizio scolastico e dopo la partecipazione - imposta come obbligatoria dalla PA - dell'interessata al corso di formazione per neo-assunti.

La signora Vignati ha invero partecipato, con brillante risultato, al corso di formazione per docenti neoassunti, consistito in 11 ore di formazione teorica, 5 ore di formazione pratica, in sede scolastica, alla presenza di un tutor, 9 ore di formazione informatica alla presenza di un e-tutor, 25 ore di formazione on-line per l'acquisizione di 50 crediti, oltre alla predisposizione di una tesi in ambito disciplinare (**doc.18**).

La docente, superato il periodo di prova, visto il parere più che positivo del Comitato di valutazione, considerate le ottime capacità di gestione del gruppo classe, veniva **confermata in ruolo in data 1/7/2013** (cfr.doc.4).

Il comportamento della ricorrente è sempre stato ineccepibile.

Tutte le dichiarazioni sostitutive presentate dalla Vignati sono state, in tutti i periodi temporali, assolutamente corrette e quindi prive del requisito erroneamente loro attribuito dalla PA, in capo alla

quale grava l'onere esclusivo di disporre gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante.

Gli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 invero impongono ("sono tenute", cioè hanno l'obbligo giuridico) alle amministrazioni procedenti di effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti (**doc.19**).

Posto che le dichiarazioni della ricorrente sono indubitabilmente ed incontestabilmente corrette, nella fattispecie che ci occupa si è evidentemente verificato un comportamento gravemente colposo e sciatto della P.A. sotto molteplici profili e cioè:

- sia in termini di generica violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione: è innegabile che, se il contenuto delle dichiarazioni della Vignati in ordine al punteggio di anno in anno cumulato è veritiero, la sommatoria di tale punteggio è frutto di un mero errore "contabile" del Ministero;
- sia in termini di aggravamento del pregiudizio, per intempestività della verifica effettuata, e ciò a prescindere dalle prescrizioni normative che subordinano l'assunzione, in ogni tempo e sino alla immissione in ruolo, all'accertamento dei requisiti richiesti: come può essere che un candidato possa essere individuato, chiamato in ruolo, assunto a tempo indeterminato, svolga attività di docenza per un anno...per poi sentirsi dire che il punteggio è sbagliato?

Siamo di fronte a un comportamento della PA palesemente superficiale e sbrigativo, nonché chiaramente sciatto, nel compiere operazioni valutative di agevole e semplice esecuzione, quali la verifica dell'esistenza o meno di risultanze oggettive numeriche, predeterminate dal legislatore, che non lasciano margine alla discrezionalità.

La colpa risiede nella violazione, sotto il profilo procedimentale, delle più elementari regole di buona amministrazione legate alla **tempestività** ed **accuratezza** nella valutazione di titoli, di agevole ed immediato riscontro.

I principi di tempestività e celerità (limitanti i confini della diligenza con riferimento al ritardo scusabile) sono stati nella fattispecie ampiamente superati dalla P.A., che ha comunicato alla candidata l'attribuzione di un punteggio asseritamente indebito ad anni di distanza dalla pubblicazione della graduatoria, dopo averla assunta, con ciò imponendole la risoluzione di una precedente assunzione a tempo indeterminato, e impostole tutti gli oneri connessi alla qualità di neo-assunto in ruolo.

**La Vignati è in assoluta buona fede.**

I punti asseritamente non spettanti sono stati alla stessa attribuiti NON per sue dichiarazioni erronee o fraudolente o sciatte, ma SOLO per un comportamento superficiale della PA, la quale si è inventata essa stessa un punteggio non posseduto, mai dichiarato e

mai indicato dall'interessata, per poi ammettere un mero errore in danno della parte privata, a distanza di anni.

Si è ingenerato nella Vignati un affidamento del tutto incolpevole (nemmeno sotto il profilo del minimo concorso), che ora va protetto e comunque risarcito.

La ricorrente non ha invero mai formulato dichiarazioni tali da indurre in errore la P.A. e si è scrupolosamente attenuta alle indicazioni normative in materia, non essendo certo suo onere controllare la legittimità e correttezza delle operazioni valutative, rimesse alla esclusiva competenza della P.A..

E' fatto notorio, fondato su elementari meccanismi della psicologia della percezione, che l'attenzione si risveglia a fronte di eventi dannosi/pericolosi, mentre resta latente a fronte di fatti piacevoli e favorevoli (TAR Puglia, Lecce, sez.III, sent.1409/2009 - Consiglio di Stato sez.IV sent.1467/2010).

Il danno è innegabile.

La ricorrente, a fronte di un affidamento assolutamente incolpevole e a causa di un errore attribuibile solo ed esclusivamente alla P.A., ha risolto un precedente contratto a tempo indeterminato, perdendone così tutti i relativi diritti.

Il nesso di causalità è evidente: tenuto conto della tempistica, la ricorrente non poteva non dimettersi dal precedente impiego a tempo indeterminato - date le sole 24 ore concessele, a pena di

decadenza, per la accettazione/rinuncia -, addirittura senza preavviso contrattuale, quindi con ulteriore pregiudizio anche patrimoniale.

**Non è in ogni caso accollabile al privato un onere di diligenza, nei fatti insussistente, al solo scopo di coprire il comportamento gravemente colposo della P.A.**

Il tentativo dell'Amministrazione di rovesciare sul cittadino le proprie colpe appare di tutta evidenza nella indiretta imputazione di un comportamento negligente a carico della iscritta in graduatoria, che avrebbe dunque dovuto verificare non solo la corretta comunicazione dei punteggi cumulati negli anni (cosa che la ricorrente ha fatto, indicando sempre dati corretti), ma avrebbe pure dovuto controllare l'esattezza del punteggio attribuito! (si veda in tal senso *sentenza n.1409/2009 TAR Puglia, Lecce, Sez.III*).

Non può bastare l'accertamento dell'errore per procedere a una rettifica della graduatoria in danno all'interessata, ma occorrerà valutare *"l'interesse pubblico attuale e concreto in ponderata relazione con il serio **affidamento** della ricorrente alla conservazione della sua posizione in graduatoria"* (T.A.R. Bari Puglia sez. II, 09 marzo 2006, n. 798), specie nel caso in cui sia avvenuta, come nel caso *de quo*, dopo la nomina in ruolo, ritenendosi così **consolidata** la posizione dell'interessata utilmente posta in graduatoria (cfr. *Consiglio Stato sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2733; T.A.R. Napoli Campania sez. II, 23 luglio 2003, n. 9659*).

E' pienamente applicabile alla rettifica in questione la normativa in merito all'annullamento d'ufficio recata dall' **art.21 nonies, c. 1, della legge 241/1990**, che fa **obbligo di valutare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e gli interessi dei destinatari del provvedimento**, prescrivendo che l'annullamento d'ufficio intervenga "entro un termine ragionevole", dal momento che nella fattispecie gli errori compiuti dall'Amministrazione sono risalenti nel tempo (anno 2007), con conseguente creazione di un **legittimo affidamento**, a cui si aggiunge il **consolidamento** della posizione, determinato dalla definitiva immissione in ruolo e dalla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sussiste, pertanto, *in toto* l'**affidamento tutelabile**, in presenza dell'elemento oggettivo (il provvedimento di vantaggio), l'elemento soggettivo (la assoluta buona fede dell'avvantaggiato), l'elemento temporale (l'ampio decorso del tempo tra domanda di assunzione e verifica), nonché, infine, la **stabilizzazione temporale** del vantaggio (avendo la Vignati operato e, a tutt'oggi continuando alacramente e con merito ad operare, diligentemente, per tutto il corrente anno scolastico), così determinandosi il cd. **affidamento pieno**, presente quando il vantaggio si estrinseca in un arco temporale tale da persuadere, senza dubbio, il beneficiario della sua stabilità e definitività.

Sussiste, quindi, per quanto sopra, anche l'interesse pubblico a considerare, stante l'acclarata esclusiva e grossolana responsabilità dell'amministrazione nella causazione dell'errore, le plurime voci di danno, consistenti:

- **nella perdita di un'occupazione stabile, per la risoluzione del contratto di cui è causa:** la ricorrente assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1/9/2012 ha concretamente subito la risoluzione di detto rapporto lavorativo dopo la verifica di un errore, imputabile alla sola P.A., verificato dopo oltre 10 mesi di prestazione dell'attività lavorativa (ne sono prova documentale i provvedimenti impugnati);
- **nella rinuncia necessaria e quindi nella perdita del precedente impiego a tempo indeterminato, presso scuole paritarie, risoltosi dopo l'immissione in ruolo:** la Vignati ha rinunciato ad un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendosi affidata a quella "individuazione", notificata a mezzo telegramma in data 31/8/2012 e alla correttezza della stessa (cfr.doc.2);
- **nell'irreversibile perdita del diritto di partecipare (e della relativa perdita della chance di buon esito) al concorso docenti DDG 82/2012, con conseguente odierna certezza oggettiva per l'interessata di essere**

**scavalcata in graduatoria da coloro che hanno avuto possibilità di accesso a detto concorso (doc.20).**

**Nel comportamento tenuto dall'Amministrazione sono certamente ravvisabili elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c..**

L'attività colpevole dell'Amministrazione ha determinato la lesione dell'interesse ad un bene della vita - qual è la perdita di una stabile occupazione, la necessaria rinuncia ad un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato e la perdita di chance per la mancata partecipazione a concorso pubblico a cattedra - meritevole di protezione da parte dell'ordinamento e costituzionalmente riconosciuto.

Il comportamento dell'Amministrazione è censurabile, in particolare, in quanto il danno deriva da un errore di valutazione nell'attribuzione di un punteggio non dovuto, il cui accertamento risulta ingiustificatamente tardivo: la verifica è stata invero effettuata, non nei termini di legge, ma dopo un notevole lasso di tempo sia dalla presentazione della domanda di ammissione in graduatoria, sia dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato con la ricorrente, e soprattutto dopo che quest'ultima ha prestato un intero anno scolastico di servizio e dopo la obbligatoria partecipazione della stessa ai corsi di formazione.

\* \* \*

Tutto ciò esposto, la signora Claudia Antonia Vignati, come sopra rappresentata e difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

**conclusioni**



*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis accertata e dichiarata la buona fede della ricorrente, nonché l'incolpevole affidamento della stessa, affidatasi alla correttezza dei punteggi comunicati alla P.A.;*

*accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del decreto Prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9466 in data 11/7/2013 notificato alla ricorrente il 12/7/2013, per le ragioni dedotte in atti;*

*accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del decreto Prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n.9559 in data 12/7/2013 notificato alla ricorrente in data 30/7/2013, per le ragioni dedotte in atti;*

*e per l'effetto di quanto sopra,*

*disporre la reintegrazione in ruolo della ricorrente, a far data dal 1/9/2012;*

*condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle differenze retributive, contributive e indennità tutte, nessuna esclusa.*

*Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di reintegrazione formulata dalla ricorrente, accertare i danni tutti subiti dalla ricorrente per l'effetto dei comportamenti tenuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con la*

*ricorrente, da quantificarsi in corso di causa o comunque in via equitativa, e per l'effetto,*

*condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento degli importi che verranno quantificati in corso di causa o comunque ritenuti di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.*

*Voglia altresì l'Ill.mo Giudice adito,*

*Autorizzare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza:*

- *quanto ai controinteressati, evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;*
- *quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia alla Avvocatura dello Stato.*

*Con vittoria di spese e compensi di causa.*

***Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 115/2002 si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che pertanto l'importo del contributo unificato ammonta ad € 225,00.***

Si producono:

- 1a. telegramma Ufficio Scolastico Provinciale di Milano in data 31/8/2012;
- 1b. provvedimento Ufficio Scolastico Provinciale di Milano prot. MIPIA00USPMI R.U. n.11790;

2. dimissioni ricorrente 3/9/2012;
3. contratto di lavoro Vignati-MIUR 1/9/2012 prot. 2563;
4. provvedimento Istituto Statale A.Strobino prot. n.2016/B3 del 1/7/2013;
5. comunicazione MIURAOUSPMI R.U. n.8110 del 6/6/2013 e  
relata notificazione;
6. PEC 7/6/2013 carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it -  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) (richiesta accesso agli atti);
7. domanda di iscrizione alle graduatorie ad esaurimento del  
personale docente ed educativo n.136196 del 18/4/2007;
8. comunicazione MIURAOUSPMI R.U. n.8197 del 10/6/2013;
9. PEC 10/6/2013 carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it -  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) (memoria difensiva in relazione alla  
comunicazione MIUR n.8110);
10. PEC 11/6/2013 carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it -  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) (richiesta audizione);
11. PEC 11/6/2013 carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it -  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) (memoria difensiva in relazione alla  
comunicazione MIUR n.8197);
12. PEC 20/6/2013 carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it -  
[uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it) (nota integrativa memoria  
difensiva);
13. decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n. 9466 del 11/7/2013 - atto  
impugnato;



14. decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n. 9559 del 12/7/2013 e  
relata di notificazione - atto impugnato;

15. contratto di lavoro Vignati-MIUR 18/7/2013 prot. 2150;

16. decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U. n. 9986 del 29/7/2013  
(rettifica graduatorie);

17. racc.a.r. Avv. Carlo Carpanelli / MIUR-USR-Istituto A.C. Strobino  
in data 31/7/2013;

18. attestato formazione neo-assinti del 11/6/2013;


19. estratto DPR 445/2000, artt.71-72;

20. documentazione concorso docenti DDG 82/2012 e graduatorie  
definitive.

Con osservanza.

Pogliano Milanese, 19 dicembre 2013

*Avv. Carlo Carpanelli*



### **Istanza per la determinazione**

### **delle modalità di notificazione ex art.151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore

#### **premesse che**

- il ricorso ha per oggetto la modifica delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011-2014, dell'Ambito Territoriale Provinciale di

Milano, relativamente alla classe concorsuale di abilitazione SSIS della ricorrente (A033 – educazione tecnica nella scuola media);

- che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;



che detti controinteressati sono tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011-2014, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano, relativamente alla classe concorsuale di abilitazione SSIS della ricorrente (A033 - educazione tecnica nella scuola media), approvata con D.M. 44 del 12 maggio 2011;

- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero di destinatari;
- che, ex art.150/1 c.p.c. *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la **notificazione per pubblici proclami**"*;

**considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- che l'efficacia di tale forma notificazione (per sunto) è stata più volte messa in dubbio (cfr. provvedimento Consiglio di Stato del 19/2/1990, n.106);
- che la pubblicazione dell'intero atto sulla G.U. risulterebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;



che diverse pronunce, sia del Giudice Amministrativo sia del Giudice Ordinario, hanno riconosciuto la validità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio su sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento e che tale forma di notificazione continua ad essere utilizzata sistematicamente in ipotesi di vertenze che coinvolgono una molteplicità di contro interessati;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nella sua veste ut supra,

**fa istanza**

affinché la S.V. Ill.ma, valutata opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite ex art.151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

**Voglia autorizzare**


la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza:

- quanto ai contro interessati, evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale del mero avviso di tale pubblicazione;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia alla Avvocatura dello Stato.

Con osservanza.

Pogliano M.-Milano, 19 dicembre 2013



*Avv. Carlo Carpanelli*  


TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro

RG 1829/13 UN.



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari,  
visto il ricorso che precede e la documentazione allegata,

FISSA

Per la discussione l'udienza del giorno *28/4/2014*  
ore *14.00* disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in  
questa sede, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di  
costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che,  
in mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle  
decadenze di legge.

Manda il ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto  
alla controparte entro i termini di legge, *con la modalità richiesta in mod.*

Busto Arsizio, 15.1.2014

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Franca Molinari

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CANCELLERIA CIVILE SEZ. LAVORO
16 GEN. 2014
PERVENUTO - DEPOSITATO



E' copia conforme all'originale

Busto Arsizio, 28 GEN. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maddalena MOLINARI